

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 12671/UP del 31/05/2023.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO 2019/2021 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13/12/2010 E SUCCESSIVI ACCORDI.

Il giorno 31/05/2023, alle ore 14,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

- CGIL - Vilma GAILLARD
- CISL - Jean DONDEYNAZ
- SAVT - Alessandro PAVONE (per temporanea assenza del Segretario Generale)
- UIL - Ramira BIZZOTTO
- CISAL - Pierpaolo GAIA

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

- FP/CGIL - Igor DE BELLI – Silvia GRADI
- CISL/FP - Jean DONDEYNAZ - Chiara PASQUALOTTO
- SAVT/FP - Mauro CRETIER – Rosita GUIDO – Franco TREVES
- UIL/FPL - Daniela PENASSO
- FIALP SIVDER - Massimo PASQUALOTTO
- CONAPO - Roberto UVA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 25/05/2023 n. 576 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico 2019/2021 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 25/05/2023 n. 576 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
Ornella BADERY

firmato

Confederazioni Sindacali:

CGIL - *firmato*

CISL - *firmato*

SAVT - *firmato*

UIL - *firmato*

CISAL - *firmato*

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL - *firmato*

CISL/FP - *firmato*

SAVT/FP - *firmato*

UIL/FPL - *firmato*

FIALP SiVDER - *firmato*

CONAPO - *firmato*

INDICE

Art. 1	3
(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)	
Art. 2	4
(Incrementi degli stipendi tabellari)	
Art. 3	6
(Sostituzione del comma 1 dell'art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/12/2017)	
Art. 4	7
(Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)	
Art. 5	7
(Sostituzione dell'art. 063 (Congedo per maternità e paternità) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/11/2018)	
Art. 6	8
(Sostituzione del comma 8 dell'art. 079 (Reperibilità) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/11/2018)	
Art. 7	8
(Sostituzione dell'art. 160 (Indennità di rischio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL 7/11/2018)	
Art. 8	9
(Sostituzione dell'art. 167 (Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 16/4/2013)	
Art. 9	9
(Indennità operatori C.U.R.)	
Art. 10	9
(Indennità Motorizzazione civile)	
Art. 11	10
(Sostituzione dell'art. 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13.12.2010)	
Art. 12	10
(Indennità di sede montana)	
Art. 13	10
(Indennità funzioni preposto)	
Art. 14	11
(Indennità di servizio Armiere)	
Art. 15	11
(Indennità referente dei servizi anziani)	
Art. 16	11

(Sostituzione del c. 2 dell'art. 168 (Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta) del Testo Unico del 13.12.2010 così come modificato dall'art. 3 del contratto collettivo del 27/5/2019)	
Art. 17	12
(Sostituzione dell'art. 219 (Indennità di rischio) del Testo Unico del 13.12.2010)	
Art. 18	14
(Sostituzione dell'allegato G del Testo Unico del 13.12.2010)	
Art. 19	15
(Istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al D.Lgs 105/2015)	
Art. 20	15
(Sostituzione del comma 1 dell'art. 153 (Costituzione del fondo unico aziendale o di ambito - FUA) del Testo unico del 13/12/2010)	
Art. 21	16
(Sostituzione del comma 1 dell'art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo unico del 13/12/2010)	
Art. 22	16
(Indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e amministrazione diretta)	
Art.23	17
(Sostituzione dell'art. 018 (Indennità di stato civile) del CCRL del 07.11.2018)	
Art.24	17
(Sostituzione dell'art. 156 (Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale) dell'Accordo del Testo Unico del 13/12/2010)	
Art.25	18
(Sostituzione del comma 2 bis dell'art. 2 dell'Allegato A "Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto" del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 07/11/2018)	

**ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO
2019/2021 E PER LA MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE
DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13/12/2010 E SUCCESSIVI
ACCORDI**

PREMESSA

Il seguente testo segue i contratti collettivi regionali stipulati in relazione al triennio economico e normativo 2016/2018 - C.C.R.L. del 07/12/2017 e C.C.R.L. del 07/11/2018 – e la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010.

=====

Art. 1

(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad

azioni dirette e conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.
7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.”

Art. 2

(Incrementi degli stipendi tabellari)

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 131 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali e normative delle categorie del comparto unico del 13/12/2010 ed ulteriormente modificati dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo collettivo regionale del 7/11/2018 relativo al rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, da corrispondere per 13 mensilità, indicati nelle seguenti tabelle e alle decorrenze ivi stabilite.

Tabella A) – Incrementi stipendiali dal 1/1/2019

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile
A	21,56 €	22,16 €	22,77 €
B1	22,87 €	23,53 €	24,18 €
B2	23,80 €	24,48 €	25,17 €
B2S	24,10 €	24,78 €	25,47 €
B3	24,40 €	25,11 €	25,82 €
C1	25,19 €	25,92 €	26,66 €
C2	27,88 €	28,70 €	29,53 €
D	32,13 €	33,06 €	33,99 €

Tabella B) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2020

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile
A	34,41 €	35,37 €	36,34 €
B1	36,50 €	37,54 €	38,58 €
B2	37,98 €	39,07 €	40,16 €
B2S	38,47 €	39,54 €	40,64 €
B3	38,94 €	40,07 €	41,20 €
C1	40,20 €	41,37 €	42,54 €
C2	44,49 €	45,81 €	47,12 €
D	51,28 €	52,76 €	54,24 €

(a) L'importo a decorrere dal 1/1/2020 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2019 di cui alla Tabella A)

Tabella C) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2021

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile
A	72,81 €	74,85 €	76,89 €
B1	77,24 €	79,44 €	81,65 €
B2	80,36 €	82,67 €	84,98 €
B2S	81,39 €	83,66 €	86,00 €
B3	82,40 €	84,80 €	87,19 €
C1	85,07 €	87,54 €	90,02 €
C2	94,15 €	96,93 €	99,71 €
D	108,52 €	111,64 €	114,78 €

(b) L'importo a decorrere dal 1/1/2021 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2020 di cui alla Tabella B)

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nelle tabelle seguenti.

Tabella D) – Stipendio tabellare dal 1/1/2019 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.351,47	€ 18.865,75	€ 19.380,27	€ 19.666,52	€ 19.809,65
B1	€ 19.469,38	€ 20.024,62	€ 20.579,98	€ 20.889,22	€ 21.043,84
B2	€ 20.255,95	€ 20.838,63	€ 21.421,31	€ 21.745,93	€ 21.908,24
B2S	€ 20.516,20	€ 21.088,18	€ 21.677,46	€ 22.012,06	€ 22.179,37

B3	€ 20.770,48	€ 21.373,72	€ 21.977,08	€ 22.313,25	€ 22.481,34
C1	€ 21.442,22	€ 22.066,14	€ 22.690,18	€ 23.037,89	€ 23.211,75
C2	€ 23.731,06	€ 24.431,91	€ 25.132,88	€ 25.523,73	€ 25.719,16
D	€ 27.351,01	€ 28.141,03	€ 28.931,17	€ 29.371,34	€ 29.591,43

Tabella E) - Stipendio tabellare dal 1/1/2020 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.505,67	€ 19.024,27	€ 19.543,11	€ 19.829,36	€ 19.972,49
B1	€ 19.632,94	€ 20.192,74	€ 20.752,78	€ 21.062,02	€ 21.216,64
B2	€ 20.426,11	€ 21.013,71	€ 21.601,19	€ 21.925,81	€ 22.088,12
B2S	€ 20.688,64	€ 21.265,30	€ 21.859,50	€ 22.194,10	€ 22.361,41
B3	€ 20.944,96	€ 21.553,24	€ 22.161,64	€ 22.497,81	€ 22.665,90
C1	€ 21.622,34	€ 22.251,54	€ 22.880,74	€ 23.228,45	€ 23.402,31
C2	€ 23.930,38	€ 24.637,23	€ 25.343,96	€ 25.734,81	€ 25.930,24
D	€ 27.580,81	€ 28.377,43	€ 29.174,17	€ 29.614,34	€ 29.834,43

Tabella F) – Stipendio tabellare dal 1/1/2021 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(5a progressione)
A	€ 18.966,47	€ 19.498,03	€ 20.029,71	€ 20.315,96	€ 20.459,09
B1	€ 20.121,82	€ 20.695,54	€ 21.269,62	€ 21.578,86	€ 21.733,48
B2	€ 20.934,67	€ 21.536,91	€ 22.139,03	€ 22.463,65	€ 22.625,96
B2S	€ 21.203,68	€ 21.794,74	€ 22.403,82	€ 22.738,42	€ 22.905,73
B3	€ 21.466,48	€ 22.090,00	€ 22.713,52	€ 23.049,69	€ 23.217,78
C1	€ 22.160,78	€ 22.805,58	€ 23.450,50	€ 23.798,21	€ 23.972,07
C2	€ 24.526,30	€ 25.250,67	€ 25.975,04	€ 26.365,89	€ 26.561,32
D	€ 28.267,69	€ 29.083,99	€ 29.900,65	€ 30.340,82	€ 30.560,91

3. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ove acquisiti.

Art. 3

(Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/12/2017)

1. Il comma 1 dell'art. 141 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. Ogni Ente istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 1/1/2023 A VALERE SULLE RISORSE DEL TRIENNIO 2019/2021			
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4^ PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5^ PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
A	€ 157,44	€ 157,44	€ 314,88
B1	€ 170,08	€ 170,08	€ 340,16
B2	€ 178,54	€ 178,54	€ 357,08
B2S	€ 184,03	€ 184,03	€ 368,06
B3	€ 184,90	€ 184,90	€ 369,80
C1	€ 191,24	€ 191,24	€ 382,48
C2	€ 214,97	€ 214,97	€ 429,94
D	€ 242,10	€ 242,10	€ 484,20

2. Il comma 2 dell'art. 141 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“2. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Non concorrono alla determinazione del fondo i Dirigenti, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l'Amministrazione. I posti a tempo parziale indeterminato vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.”

Art. 4

(Effetti dei nuovi stipendi e delle indennità)

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare (trattamento accessorio).
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integrale, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. In via eccezionale, le indennità di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 decorrono dal 1/1/2023 a valere sulle risorse del triennio 2019/2021.
4. L'erogazione degli arretrati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 063 (Congedo per maternità e paternità) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/11/2018)

1. L'art. 063 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri che fruiscono del congedo di cui al Capo III (Congedo di maternità) ed al Capo IV (Congedo di paternità) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, spetta l'intera retribuzione fissa mensile inclusa la tredicesima, comprensiva delle indennità accessorie fisse e ricorrenti riconducibili al profilo di appartenenza e il salario di risultato medio della categoria e posizione di appartenenza presso l'ente di riferimento e per l'anno di competenza.

2. L'istituto previsto al comma 1 non grava sul Fondo unico aziendale.”

Art. 6

(Sostituzione dei commi 1, 7 e 8 dell'art. 079 (Reperibilità) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 7/11/2018)

1. Il comma 1 dell'art. 079 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con le somme di cui al comma 8. Detto corrispettivo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale secondo il turno assegnato.”

2. Il comma 7 dell'art. 079 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“7. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo o, in via eccezionale, di riposo settimanale secondo il turno assegnato il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.”

3. Il comma 8 dell'art. 079 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“8. Gli importi da corrispondersi per la reperibilità di cui ai commi 1 e 4 sono i seguenti:

- Per ogni 12 ore al giorno euro 14,50;
- Per ogni 12 ore in giorno festivo, anche infrasettimanale, secondo il turno assegnato euro 29,00;
- Per ogni 12 ore in giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato euro 36,25;
- Per le frazioni orarie per servizio diurno euro 1,50, se prestato in giorno di riposo euro 2,50;
- Per le frazioni orarie per servizio notturno euro 2,00, se prestato in giorno di riposo euro 3,00.”

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 160 (Indennità di rischio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL 7/11/2018)

1. L'art. 160 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 160 Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 3 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di euro 60,00.
2. Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 1.
3. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata ed in armonia con le previsioni di cui al documento di valutazione del rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
4. Tale indennità non spetta al personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Valle d'Aosta.
5. L'indennità di rischio per incendi boschivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 85/1982 e all'art. 14 del C.C.R.L. 05/03/1998 è anch'essa corrisposta nella misura indicata al comma 1.”

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 167 (Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 16/4/2013)

1. L'art. 167 del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 167

Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent

1. Ai controllori della Casa da Gioco di Saint-Vincent, è riconosciuta una indennità di servizio attivo, per tredici mensilità, nelle seguenti misure fisse:
 - a) categoria D € 1.000,00 mensili;
 - b) categoria C, posizione C2 € 950,00 mensili.”

Art. 9

(Indennità operatori C.U.R.)

1. Agli operatori della centrale unica di risposta (C.U.R.) con profilo di centralinista (categoria B, posizione economica B2), è riconosciuta una indennità giornaliera, pari a euro 5,00.
2. Le indennità di cui al comma 1 vengono riproporzionate nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativi,

giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

Art. 10
(Indennità Motorizzazione civile)

1. Al personale di categoria C (posizione economica C2) e D che prestano servizio presso la Motorizzazione civile, sono riconosciute le seguenti indennità:
 - a. ai dipendenti responsabili del rilascio delle patenti di guida (esaminatori) euro 300,00 mensili per dodici mensilità;
 - b. ai dipendenti responsabili del collaudo e della revisione dei veicoli euro 500,00 mensili per dodici mensilità.
2. L'indennità di cui al punto b) assorbe l'indennità di cui al punto a) nel caso di esercizio promiscuo delle attività ivi ricomprese.
3. Le indennità di cui ai punti a) e b) di cui al comma 1 non sono cumulabili con la retribuzione di posizione spettante al personale di categoria D eventualmente titolare di particolare posizione organizzativa.
4. Le indennità di cui al comma 1 vengono riproporzionate nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativi, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

Art. 11
(Sostituzione dell'art. 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13.12.2010)

1. L'art. 166 del Testo Unico del 13.12.2010 è così sostituito:

“Art. 166
Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione

 1. Al personale assegnato in utilizzazione o in comando negli uffici di collegamento e di rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle sedi di Roma, o in quelle estere, viene corrisposta una indennità di sede, per dodici mensilità, nelle seguenti misure:
 - a) per la sede di Roma euro 650,00 mensili
 - b) per le sedi estere euro 850,00 mensili.”

Art. 12
(Indennità di sede montana)

1. Al personale che presta servizio presso gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010, la cui sede di lavoro sia situata ad un'altitudine superiore ai 1200 metri sul livello del mare è attribuita una indennità giornaliera di sede, per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato, nelle seguenti misure:
 - euro 2,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa non supera i 5 chilometri;
 - euro 4,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa supera i 5 chilometri ma è inferiore a 15 chilometri;

- euro 6,00 se la distanza tra la residenza o l'abituale domicilio e la sede lavorativa è pari o superiore a 15 chilometri.
- 2. L'indennità di cui al comma 1 non spetta nel caso di prestazione di servizio in modalità di lavoro agile, di telelavoro e in caso di assenza a giornata intera dal servizio.

Art. 13

(Indennità funzioni preposto di cui al D.lgs. n. 81/2008)

1. Ai dipendenti incaricati delle funzioni di preposto è riconosciuta una indennità per le particolari responsabilità esercitate pari a euro 50,00 mensili.
2. Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 1.

Art. 14

(Indennità di servizio Armiere)

1. All'Armiere – categoria B, posizione economica B2 - è riconosciuta un'indennità mensile di euro 600,00 per dodici mensilità.

Art. 15

(Indennità referente dei servizi anziani)

1. Ai dipendenti in possesso della certificazione relativa alla figura professionale di referente dei servizi anziani previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2360 del 7/12/2012, spetta un'indennità giornaliera pari a 5,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riproporzionata nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativi, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

Art. 16

(Sostituzione del c. 2 dell'art. 168 del Testo Unico del 13.12.2010 così come modificato dall'art. 3 del contratto collettivo del 27/5/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 168 (Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta) del Testo unico del 13/12/2010, è così sostituito:

“Art. 168

Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta

2. Le misure dell'indennità pensionabile sono rideterminate alle decorrenze del 1/1/2018 (D.P.R. 39/2018) e 1/2/2021 (D.P.R. 57/2022) nelle seguenti misure:

POSIZIONE ECONOMICA	TITOLO ONORIFICO (EX DGR N. 3739/2007)	IMPORTO DAL 1/1/2018	IMPORTO DAL 1/2/2021

		(D.P.R. 39/2018)	(D.P.R. 57/2022)
B2	Agente con meno di 5 anni di servizio	€ 531,70	€ 571,26
B3	Agente scelto con più di 5 anni di servizio	€ 563,44	€ 605,36
B3	Assistente	€ 606,57	€ 651,70
B3	Assistente Capo	€ 662,88	€ 712,20
C1	Vice Sovrintendente	€ 728,34	€ 782,53
C1	Sovrintendente	€ 731,77	€ 786,21
C1	Sovrintendente Capo	€ 775,39	€ 833,08
C2	Vice Ispettore	€ 754,58	€ 810,72
C2	Ispettore	€ 779,02	€ 836,98
C2	Ispettore Capo	€ 803,98	€ 863,80
C2	Ispettore superiore	€ 840,00	€ 902,50
D	Vice Commissario	€ 825,38	€ 886,79

Futuri adeguamenti normativi dell'indennità pensionabile riconosciuta al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno riconosciuti automaticamente, mediante apposito accordo, al personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta”.

Art. 17

(Sostituzione dell'art. 219 (Indennità di rischio) del Testo Unico del 13.12.2010)

1. L'art. 219 dell'Accordo del Testo Unico del 13.12.2010 è così sostituito:

“Art. 219

Indennità di rischio

1. Al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico previsto dal C.C.R.L. del comparto unico della Valle d'Aosta, è corrisposta una indennità di rischio mensile rideterminata come da tabella sotto riportata a decorrere dal 1/1/2018:

CATEGORIA – RUOLO	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2018	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2020	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2021	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2022
ANZIANITA' NEL RUOLO	D.P.R. 47/2018 D.P.R. 48/2018	D.P.R. 121/2022 D.P.R. 120/2022	D.P.R. 121/2022 D.P.R. 120/2022	L.142/2022

B2 - Vigile del fuoco 0 - 3 aa	€ 518,54	€ 529,49	€ 563,87	€ 571,25
B2 - B3 - Vigile del fuoco 4 - 7 aa	€ 518,54	€ 539,14	€ 597,73	€ 605,36
B3 - Vigile del fuoco 8 - 11 aa	€ 518,54	€ 552,25	€ 643,27	€ 651,70
B3 - Vigile del fuoco 12 - 19 aa	€ 518,54	€ 569,37	€ 702,98	€ 712,2
B3 - Vigile del fuoco => 20aa	€ 518,54	€ 569,37	€ 702,98	€ 712,2
C1 - Capo squadra 0 - 4 aa	€ 600,57	€ 648,51	€ 776,04	€ 786,21
C1 - Capo squadra => 5 aa	€ 600,57	€ 661,77	€ 822,30	€ 833,08
C2 - Capo reparto 0 - 4 aa	€ 630,47	€ 683,17	€ 822,30	€ 833,08
C2 - Capo reparto => 5 aa	€ 630,47	€ 683,17	€ 822,30	€ 833,08
C2 - Collaboratore tecnico antincendi 0 - 6 aa	€ 630,47	€ 684,27	€ 826,15	€ 836,98
C2 - Collaboratore tecnico antincendi 7 - 14 aa	€ 630,47	€ 691,86	€ 852,62	€ 863,80
C2 - Collaboratore tecnico antincendi 15 - 22 aa	€ 688,40	€ 743,71	€ 890,82	€ 902,50
C2 - Collaboratore tecnico antincendi 23 - 30 aa	€ 688,40	€ 743,71	€ 890,82	€ 902,50
C2 - Collaboratore tecnico antincendi => 31 aa	€ 796,85	€ 823,66	€ 901,32	€ 913,13
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore 0 - 1 aa	€ 690,52	€ 741,14	€ 875,32	€ 886,79
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore 2 - 5 aa 6 m	€ 739,01	€ 785,84	€ 911,18	€ 923,12
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 5 aa 6 m - 15aa	€ 799,35	€ 832,41	€ 924,38	€ 936,50

D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 16 aa – 25 aa	€ 799,35	€ 843,41	€ 962,59	€ 975,21
D - Ispettore antincendi D - Ispettore antincendi direttore => 26 aa	€ 799,35	€ 845,95	€ 971,44	€ 984,17

2. Le indennità di cui al comma 1, sono maggiorate di € 44,41 lordi per il personale con più di 22 anni di servizio nel Corpo e € 72,30 lordi per il personale con più di 28 anni di servizio nel Corpo.
3. All'individuazione dell'anzianità di servizio del personale di cui alla tabella precedente concorre il periodo di effettuazione del corso di formazione e dell'eventuale periodo di tirocinio.
4. Gli importi di cui sopra hanno effetto sulla tredicesima mensilità.
5. Futuri adeguamenti normativi dell'indennità di rischio riconosciuta al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco saranno riconosciuti automaticamente, mediante apposito accordo, al personale appartenente all'area operativa-tecnica del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.”

Art. 18
(Sostituzione dell'allegato G del Testo Unico del 13.12.2010)

1. L'allegato G dell'Accordo del Testo Unico delle Disposizioni Contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 è così sostituito:

CATEGORIE	FASCE ORARIE	LUNEDI'/VENERDI'	SABATO E GIORNI PREFESTIVI	DOMENICA E SABATO FESTIVO
A	00.00/06.00	4,74	4,74	5,7
	6.00/8.00	2,38	2,38	3,32
	8.00/18.00	-	-	2,38
	18.00/22.00	2,38	3,32	3,32
	22.00/24.00	4,74	5,7	5,7
B1	00.00/06.00	5,03	5,03	6,05
	6.00/8.00	2,52	2,52	3,53
	8.00/18.00	-	-	2,52
	18.00/22.00	2,52	3,53	3,53
	22.00/24.00	5,03	6,05	6,05

B2	00.00/06.00	5,24	5,24	6,29
	6.00/8.00	2,62	2,62	3,66
	8.00/18.00	-	-	2,62
	18.00/22.00	2,62	3,66	3,66
	22.00/24.00	5,24	6,29	6,29
B2S	00.00/06.00	5,3	5,3	6,36
	6.00/8.00	2,65	2,65	3,71
	8.00/18.00	-	-	2,65
	18.00/22.00	2,65	3,71	3,71
	22.00/24.00	5,3	6,36	6,36
B3	00.00/06.00	5,37	5,37	6,44
	6.00/8.00	2,68	2,68	3,75
	8.00/18.00	-	-	2,68
	18.00/22.00	2,68	3,75	3,75
	22.00/24.00	5,37	6,36	6,36
C1	00.00/06.00	5,5	5,5	6,61
	6.00/8.00	2,75	2,75	3,85
	8.00/18.00	-	-	2,75
	18.00/22.00	2,75	3,85	3,85
	22.00/24.00	5,5	6,61	6,61
C2	00.00/06.00	6,15	6,15	7,38
	6.00/8.00	3,07	3,07	4,3
	8.00/18.00	-	-	3,07
	18.00/22.00	3,07	4,3	4,3
	22.00/24.00	6,15	7,38	7,38
D	00.00/06.00	7,05	7,05	8,46
	6.00/8.00	3,53	3,53	4,94
	8.00/18.00	-	-	3,53
	18.00/22.00	3,53	4,94	4,94
	22.00/24.00	7,05	8,46	8,46

Art. 19

(Istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al D.Lgs 105/2015)

1. Al personale incaricato dello svolgimento delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 17 e 18, comma 1 lett b) del D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, è attribuito un compenso per l'attività svolta con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, a decorrere dal 01/01/2019.

2. Al personale incaricato dello svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, è attribuito un compenso per l'attività svolta con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, a decorrere dal 01/01/2019.
3. I predetti compensi trovano copertura nei fondi vincolati appositamente istituiti.

Art. 20

(Sostituzione del comma 1 dell'art. 153 del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 07/12/2017)

1. Il comma 1 dell'art. 153 (Costituzione del Fondo unico aziendale o di ambito - FUA) del Testo unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 153

(Costituzione del Fondo unico aziendale e di ambito - FUA)

- “1. Presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014 sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 1.270,00, moltiplicati per il numero di dipendenti in forza, rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente.”

Art. 21

(Sostituzione del comma 1 dell'art. 154 del Testo unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 07/11/2018)

1. Il comma 1 dell'art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 154

(Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito)

1. Il fondo unico aziendale di cui all'art. 153 è destinato a finanziare:
 - a) il salario di risultato;
 - b) le particolari posizioni organizzative – P.P.O. (da intendersi corrispondenti alle posizioni di particolare professionalità di cui all'art. 036 e seguenti);
 - c) i progetti di gruppo;
 - d) attività per particolari esigenze di servizio;
 - e) particolari indennità accessorie di cui all'art. 162;
 - f) l'indennità di stato civile di cui all'art. 18 del CCRL del 7 novembre 2018;
 - g) le indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e in amministrazione diretta di cui all'art. 22 del presente accordo”.

Art. 22

(Indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e amministrazione diretta)

1. Per compensare l'esercizio dei ruoli di Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Collaboratore ad elevata professionalità (quali a titolo esemplificativo non esaustivo Ingegnere, Geologo, dottore Forestale) e Collaboratore tecnico (assistente di cantiere, contabilizzatore, topografo) comportanti specifiche responsabilità nell'ambito di tutte le attività tecniche connesse all'esecuzione di lavori eseguiti in regime di somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, attivati dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta e censiti nel portale regionale dei dissesti, ovvero all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta volti alla conservazione del territorio agricolo e forestale e delle strade regionali, in capo al personale appartenente, di norma, alle categorie C e D, all'uopo individuato con specifico atto formale, è riconosciuta una indennità mensile.
2. In relazione alla responsabilità connessa all'esercizio dei rispettivi ruoli così come di seguito definiti, l'indennità sarà individuata in contrattazione decentrata entro il limite massimo di euro 3.000,00 annui, erogabile anche mensilmente, elevabile a euro 4.000,00 per il personale appartenente alla categoria D.
3. Qualora il personale sopra individuato, in relazione ai compiti istituzionali propri dell'ufficio al quale è assegnato, svolga le predette attività in modo ricorrente nel corso dell'anno, l'indennità è corrisposta per dodici mensilità.
4. In caso di svolgimento occasionale delle medesime attività, al personale stesso sarà corrisposta l'indennità secondo i valori che saranno definiti, riparametrati per l'arco temporale di effettivo impegno, desumibile dalla documentazione formale attestante l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 23

(Sostituzione dell'art. 018 (Indennità di stato civile) del CCRL del 07.11.2018)

1. L'art. 18 del CCRL del 7/11/2018 è così sostituito:

“Art. 18

(Indennità di stato civile)

1. L'indennità di stato civile spetta al personale degli enti locali delegato formalmente a svolgere le funzioni in capo al Sindaco in materia di stato civile.
2. Tale indennità spetta, nella misura mensile di euro 80,00, ai dipendenti delegati per ogni ente locale.
3. Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto all'importo come individuato al comma 2.”

Art. 24

(Sostituzione dell'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico del 13/12/2010)

1. L'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 156

Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale

1. Non gravano sul Fondo unico aziendale le seguenti indennità, definite dalla contrattazione di primo livello:
 - a) indennità di bilinguismo di cui all’art. 158 ed alla legge regionale n. 58/1988;
 - b) indennità chilometrica di cui all’art. 164 del Testo unico del 13/12/2010;
 - c) indennità di turno di cui all’art. 078 del Testo unico del 13/12/2010;
 - d) indennità aggiuntiva di cui all’art. 057, c.1, del Testo unico del 13/12/2010;
 - e) indennità di reperibilità di cui all’art. 079 del Testo unico del 13/12/2010;
 - f) indennità di comando di cui all’art. 4 del CCRL 5/03/1998;
 - g) indennità di sede di cui all’art. 166 del Testo unico del 13/12/2010;
 - h) indennità di servizio attivo dei controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui all’art. 167 del Testo unico del 13/12/2010;
 - i) indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d’Aosta nelle misure previste dai D.P.R. 39/2018 e 57/2022 e successive modifiche;
 - j) indennità di trasferimento di cui all’art. 172 del Testo unico del 13/12/2010;
 - k) indennità dell’area di vigilanza di cui all’art. 37 CCNL 06 luglio 1995 per il periodo 1994/1997 ed all’art. 5 della legge n. 65/1986;
 - l) indennità operatori dell’area di vigilanza municipale di cui all’art. 161 a titolo di integrazione tabellare ed a seguito dell’inquadramento disposto dall’allegato E);
 - m) indennità al personale educativo degli asili nido di cui all’art. 163 del Testo unico del 13/12/2010;
 - n) indennità di turno e di reperibilità del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui agli artt. 221 e 222 del Testo unico del 13/12/2010;
 - o) indennità di rischio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle misure previste dai D.P.R. 47/2018, 48/2018, 120/2022, 121/2022 e dalla legge 142/2022 e successive modifiche;
 - p) indennità di trasferta fissa di cui all’art. 12 del CCRL 05/03/1998, indennità forfettaria ed indennità di trasferta all’estero di cui la prima all’art. 170 comma 7 e la seconda all’art. 170 comma 11, del Testo unico del 13/12/2010;
 - q) indennità di cassa di cui all’art. 13 del CCRL 05/03/1998, e indennità di maneggio valori di cui all’art. 159 del Testo unico del 13/12/2010;
 - r) maggiorazione oraria di cui all’art. 057 comma 4 ed all’allegato G) del Testo unico del 13/12/2010;
 - s) indennità di amministrazione di cui all’art. 9 del CCRL del 05/03/1998;
 - t) indennità di polizia mineraria di cui all’art. 10 del CCRL del 05/03/1998;
 - u) indennità centralinisti non vedenti di cui all’art. 14 del CCRL del 05/03/1998;
 - v) indennità operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all’art. 220 del Testo unico del 13/12/2010;
 - w) indennità di trasferta fissa per il personale addetto all’assistenza domiciliare di cui all’art. 171 del Testo unico del 13/12/2010;

- x) maggiorazione indennità di rischio del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 219, c. 2 del Testo unico del 13/12/2010;
 - y) indennità di rischio di cui all'art. 160 del Testo unico del 13/12/2010;
 - z) indennità operatori C.U.R. di cui all'art. 9 del presente accordo;
 - aa) indennità motorizzazione civile di cui all'art. 10 del presente accordo;
 - bb) indennità di sede montana di cui all'art. 12 del presente accordo;
 - cc) indennità funzioni preposto di cui all'art. 13 del presente accordo;
 - dd) indennità di servizio Armiere di cui all'art. 14 del presente accordo;
 - ee) indennità referente servizi anziani di cui all'art. 15 del presente accordo;
 - ff) istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al d.lgs. 105/2015 del presente accordo.
2. Tutte le indennità non comprese nell'elenco di cui al comma 1) gravano sul Fondo unico aziendale.
 3. Non gravano sul fondo le indennità specifiche di cui agli artt. da 208 (Costituzione del Fondo) a 218 (Tariffe e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione) previste per il personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco.”

Art. 25

(Sostituzione del comma 2 bis dell'art. 2 dell'Allegato A “Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto” del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal CCRL del 07/11/2018)

1. Il comma 2bis dell'art. 2 dell'Allegato A “Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto” del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“2bis. Il personale assunto successivamente alla data della stipula del presente accordo è chiamato da parte del datore di lavoro, in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a esprimere la propria volontà di aderire al Fondo pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, siglabile FONDEMAIN. Nel caso in cui il lavoratore entro tre mesi dall'assunzione non esprima alcuna volontà, aderisce tacitamente, mediante la forma del silenzio-assenso, al Fondo pensione contrattuale, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine di tre mesi. Il recesso dall'adesione da parte del lavoratore è comunque esercitabile fintanto che non sia stato effettuato alcun versamento di contributi e, nel caso, deve essere esercitato mediante comunicazione scritta del lavoratore al datore di lavoro e al Fondo pensione.”

=====

NOTA CONDIVISA

Le parti condividono la necessità di provvedere al più presto alla negoziazione delle seguenti materie:

- Rivisitazione della disciplina speciale dello sgombero neve;
- Nuovo sistema di classificazione e sviluppo professionale;
- Valorizzazione delle professioni del comparto;
- Rivisitazione del sistema indennitario e del Fondo unico aziendale;
- Rafforzamento delle relazioni sindacali;
- Revisione della disciplina del lavoro a distanza;
- Potenziamento delle tutele;
- Sviluppo del sistema di welfare integrativo;

NOTA A VERBALE

Le sottoscriventi Organizzazioni sindacali ritengono che nella parte ordinamentale del CCRL dovranno essere accolti i corretti inquadramenti del personale della Polizia Locale, come dalla normativa vigente, e ribadiscono la necessità di individuare una sezione speciale dedicata a detto personale all'interno del CCRL.

Le Organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente contratto della stagione 19-21 nonostante non sia stato inserito come richiesto e come previsto per il personale del CNVVF l'assegno di specificità. Si auspica pertanto che avvenga in tempi brevi la creazione di un autonomo comparto di contrattazione per il personale dei VVFF al fine di un pieno recepimento di ogni emolumento e indennità previsti nel contratto applicato al personale del CNVVF; parimenti auspicano che detta area di contrattazione individui l'assegno di funzione per il personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta al fine di addivenire ad una compiuta perequazione economica con il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.